



Genova, 7 gennaio 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 12/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2021 allo 0,01%.....	2
2. Approvata la Legge di Bilancio 2021.....	2
3. Effetti IVA e doganali della <i>Brexit</i>	2
4. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2021.....	3
5. Pubblicate le bozze dei modelli dichiarativi 2021: 730, IVA, CU e 770.....	4
6. Bonus pubblicità 2020: pubblicato l'elenco dei richiedenti e posticipato il termine per la presentazione della dichiarazione.....	4
7. Direttiva Dac 6: in consultazione lo schema di circolare dell'Agenzia delle Entrate.....	5
8. Modifica dei termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.....	6
9. Possibilità di "riallineare" anche l'avviamento.....	6
10. Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso <i>plafond</i> IVA.....	6
11. Bozze dei registri IVA e precompilata per i soggetti trimestrali.....	7
Sezione 2: Approfondimenti	8
12. Circolare AdE 31/2020: concetto di credito inesistente.....	8
13. Voucher multiuso e cofanetti regalo non riscattati: trattamento ai fini IVA.....	8
14. Circolare AdE 34/2020: criteri univoci per la transazione fiscale nelle crisi d'impresa.....	9
15. Nuova definizione di <i>default</i> per il settore bancario.....	9
16. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	10
Sezione 3: Principali adempimenti	12
17. Mese di gennaio 2021.....	12

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2021 allo 0,01%.

Con Decreto del Ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2020 è stata ridotta dal 1° gennaio 2021 la misura degli interessi legali allo 0,01% annuo. Si riporta di seguito un riepilogo dell'andamento del saggio di interesse legale negli ultimi anni.

PERIODO	SAGGIO	NORMA
01/01/2012 – 31/12/2013	2,50 %	DM Economia 12/12/2011
01/01/2014 – 31/12/2014	1,00 %	DM Economia 13/12/2013
01/01/2015 – 31/12/2015	0,50 %	DM Economia 11/12/2014
01/01/2016 – 31/12/2016	0,20 %	DM Economia 11/12/2015
01/01/2017 – 31/12/2017	0,10 %	DM Economia 07/12/2016
01/01/2018 – 31/12/2018	0,30 %	DM Economia 13/12/2017
01/01/2019 – 31/12/2019	0,80 %	DM Economia 12/12/2018
01/01/2020 – 31/12/2020	0,05 %	DM Economia 12/12/2019
01/01/2021 – in vigore	0,01 %	DM Economia 11/12/2020

L'effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 472/97. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

2. Approvata la Legge di Bilancio 2021

La legge di Bilancio 2021 (L. 178 del 30/12/2020) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020.

Il testo, approvato nella versione definitiva dalla Camera, non ha subito modifiche rispetto alla versione approvata dal Senato. Sono molteplici le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. Per un approfondimento sul provvedimento approvato si rimanda alla circolare speciale dello Studio inviata il 7 gennaio.

3. Effetti IVA e doganali della Brexit

Il 31.12.2020 è terminato il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito continuava a far parte del Mercato Unico e dell'Unione Doganale dell'UE. Dal 2021 tornano ad assumere rilevanza le barriere doganali tra l'Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito con conseguenze sul trattamento IVA applicabile alle cessioni di beni, tra detti Stati, e agli oneri doganali che ne conseguono. Analoghi riflessi si avranno sulle prestazioni di servizi che comportano una movimentazione di beni.



Ad esempio, per quanto riguarda la cessione di beni, non sarà più possibile applicare le norme previste per le cessioni intracomunitarie di beni e per le vendite a distanza all'interno della UE e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all'esportazione oltre che alle disposizioni doganali in materia di beni all'esportazione. Nel caso invece di acquisto di beni provenienti dal Regno Unito, l'operazione di qualifica come importazione, soggetta ad IVA in Italia ai sensi degli artt. 67 ss. del DPR 633/72.

In questo momento una possibile soluzione per agevolare la gestione di queste operazioni potrebbe essere la nomina da parte del soggetto britannico di un proprio rappresentante fiscale in un qualsiasi Stato membro. Ad esempio il rappresentante fiscale del fornitore UK potrebbe eseguire nello Stato Ue prescelto l'importazione dei beni provenienti da UK o da altri Paesi extra-Ue, così da realizzare poi una cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario soggetto passivo Ue, oppure una cessione nazionale se nominato direttamente nello stato UE dell'acquirente.

A seguito dell'Accordo firmato tra Regno Unito e Unione Europea è previsto, secondo l'art. 51, par. 1 del medesimo Accordo, l'applicazione della "continuità" alla natura dell'operazione. Cosicché le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha inizio in vigenza del periodo transitorio e ha fine quando il periodo transitorio è terminato mantengono la natura di operazioni intra-Ue.

4. **Pubbligate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2021**

Sono state pubblicate sulla G.U. 22.12.2020 n. 42 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2021.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica la nuova disciplina di determinazione del fringe benefit in base all'inquinamento dell'auto prevista dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, modificato dall'art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (dal 25% al 60% del costo delle tabelle ACI, in base alle emissioni di CO2).

Data stipula contratto successiva al 1/7/2020	Fringe benefit	
	2020	2021 e a regime
fino a 60 CO ₂ g/km	25%	25%
da 60 a 160 CO ₂ g/km	30%	30%
da 160 a 190 CO ₂ g/km	40%	50%
Oltre 190 CO ₂ g/km	50%	60%



In pratica, l'importo riconosciuto come fringe benefit viene parametrato a seconda del livello di inquinamento del veicolo. Per i contratti stipulati fino al 30/06/2020 e per gli autoveicoli immatricolati fino alla stessa data continua invece ad applicarsi la percentuale del 30% prevista dalla vecchia disciplina (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 2020).

5. Pubblicare le bozze dei modelli dichiarativi 2021: 730, IVA, CU e 770

Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (al seguente [link](#)) è disponibile dal 23/12 la modulistica 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva e 770, in versione non definitiva, con le relative istruzioni.

Per quanto riguarda il modello IVA 2021 si segnala, tra le principali novità rispetto al modello precedente, l'abolizione del quadro VI che era destinato a raccogliere i dati delle dichiarazioni di intento ricevute dai soggetti fornitori di esportatori abituali.

Si segnala inoltre la specificazione che le cessioni di beni ad "aliquota zero" per il contrasto al COVID-19 (art. 124 del DL 34/2020) dovranno essere incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all'art. 10 del DPR 633/72 (rigo VE33). Restano alcune perplessità rispetto alla scelta di non prevedere un rigo apposito per le cessioni di beni ad "aliquota zero", al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.

Uno specifico campo è, tuttavia, previsto, nel rigo VF34, la cui compilazione è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuino operazioni esenti "non occasionali". In tale rigo è introdotto il nuovo campo 9 ove includere, quali operazioni esenti che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta, le cessioni di beni ad "aliquota zero" per il contrasto del COVID-19.

Nella CU 2021 fanno invece ingresso il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità la clausola di salvaguardia per l'attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l'attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All'appello ci sono anche le detrazioni per oneri paramtrate al reddito (novità in vigore dal 1° gennaio 2020) e l'indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

6. Bonus pubblicità 2020: pubblicato l'elenco dei richiedenti e posticipato il termine per la presentazione della dichiarazione

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, trasmesso al Dipartimento dall'Agenzia delle entrate. Nell'elenco sono individuati



i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2020 e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto. Si rimanda al seguente [link](#) per poter prendere visione dell'elenco pubblicato.

Sempre sul sito del Dipartimento per l'Editoria è stata comunicata la decisione di posticipare il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2020. I soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2020, per confermare la "prenotazione" debbono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" **dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021** (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare".

7. Direttiva Dac 6: in consultazione lo schema di circolare dell'Agenzia delle Entrate

È disponibile in consultazione sul sito dell'Agenzia lo schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni attuative della Direttiva Dac 6 (in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri). I soggetti interessati hanno tempo fino al 15 gennaio 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte. La Circolare da oggi in consultazione fornisce chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni contenute nella disciplina di attuazione della Direttiva Dac 6, con particolare riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, agli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione e alle sanzioni in caso di inadempimento.

Le prime date rilevanti sono quindi:

- **31 gennaio 2021 (1° febbraio perché il 31 gennaio è domenica)**: comunicazione operazioni effettuate tra il 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2020.
- **28 febbraio 2021**: comunicazione operazioni effettuate tra il 25 giugno 2018 e 30 giugno 2020 (cd. comunicazione una *tantum*);

In linea generale, invece, le comunicazioni vanno effettuate **entro 30 giorni** dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui si sono fornite, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.

La bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate è reperibile al seguente [link](#).



8. Modifica dei termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con il DM 4.12.2020, pubblicato il 19.12.2020 in Gazzetta Ufficiale, il MEF ha stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell'imposta dovuta sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del primo e del secondo trimestre qualora non si raggiunga la soglia di 250 euro.

L'Agenzia renderà noto al debitore l'ammontare del tributo complessivamente dovuto, entro il giorno 15 del secondo mese successivo al primo, terzo e quarto trimestre ed entro il 20 settembre dell'anno per le e-fatture inviate nel secondo.

Le disposizioni si applicano alle e-fatture trasmesse dall'1.1.2021.

Trimestre	Scadenza	
	Fino al 2020	Dal 2021
I	20 aprile	31 maggio
II	20 luglio	30 settembre
III	20 ottobre	30 novembre
IV	20 gennaio anno successivo	28 febbraio anno successivo

9. Possibilità di "riallineare" anche l'avviamento

La legge di bilancio 2021 consente, con una apposita integrazione all'art. 110 del DL 104/2020, il riallineamento dei valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, secondo le disposizioni dell'art. 14 della L. 342/2000.

L'attuale formulazione della norma precludeva, infatti, il beneficio, essendo essa riservata - per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali - ai soli beni immateriali veri e propri (marchi, brevetti, ecc.), con esclusione dei costi pluriennali.

Il riallineamento dei valori dell'avviamento e delle altre attività immateriali:

- sconta l'imposizione sostitutiva del 3%;
- comporta l'assoggettamento di parte delle riserve ad uno stato di sospensione d'imposta.

10. Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso *plafond IVA*

Il Sistema di interscambio (SDI) potrà inibire l'emissione di fatture elettroniche in regime di non



imponibilità in base all'articolo 8, primo comma, lettera c) del Dpr 633/1972 qualora nel documento sia riportato il numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata a seguito di specifici controlli effettuati da parte dell'agenzia delle Entrate. È quanto previsto nella legge di Bilancio 2021 nell'ambito di alcune nuove misure finalizzate al contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA che dovranno essere attuate con un provvedimento delle Entrate.

Si ricorda che, allo stato attuale, le operazioni verso gli esportatori abituali possono essere effettuate in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972 a condizione che:

- l'esportatore abituale predisponga e trasmetta la dichiarazione di intento per via telematica all'agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
- il fornitore riscontri telematicamente e verifichi nel proprio cassetto fiscale l'invio della dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale, riportando nella fattura emessa ai sensi dell'articolo 8, primo comma lettera c) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.

11. Bozze dei registri IVA e precompilata per i soggetti trimestrali

Dal 2021 prende avvio il programma previsto dall'art. 4 del DLgs. 127/2015, in base al quale l'Amministrazione finanziaria, utilizzando le informazioni acquisite dalle fatture elettroniche, dall'esterometro, dai corrispettivi telematici e dall'Anagrafe tributaria, metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'area riservata del proprio sito, le bozze dei registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

I soggetti coinvolti dal programma per gli anni 2021 e 2022 (che secondo una stima dovrebbero essere circa 2,3 milioni) saranno in primo luogo i soggetti IVA che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali per opzione, mentre saranno esclusi:

- i soggetti che operano in particolari settori di attività o che applicano regimi IVA speciali;
- i soggetti esteri identificati in Italia ai fini IVA (mentre saranno incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti).

Coloro che convalideranno o integreranno i dati contenuti nelle bozze dei registri saranno esonerati dalla tenuta di questi ultimi. L'integrazione sarà possibile dal quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento (e comunque entro il giorno 15), mentre la convalida delle bozze sarà possibile entro il giorno 15 del mese di riferimento. Per i soggetti "trimestrali per opzione" sarà possibile integrare e convalidare i registri entro il mese successivo al trimestre di riferimento.



Sezione 2: Approfondimenti

12. Circolare AdE 31/2020: concetto di credito inesistente

Nel nostro ordinamento esiste una rilevante distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti. Sotto il profilo tributario, in presenza di credito inesistente la sanzione va dal 100 al 200%, se non spettante è del 30%. In ambito penale, invece, i crediti inesistenti sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per i crediti non spettanti la reclusione va da sei mesi a due anni e, in caso di versamento del dovuto prima dell'apertura del dibattimento, è prevista la non punibilità.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31, conferma la linea dura inerente al concetto di credito inesistente: in ipotesi di compensazione ritenuta indebita e derivante dagli incentivi di ricerca e sviluppo, quasi automaticamente, viene contestato l'utilizzo di credito inesistente.

Secondo la circolare, se ad esempio il MISE, con proprio parere tecnico, ritiene le spese sostenute non agevolabili, il credito difetta del presupposto costitutivo ed è inesistente. Nella circolare si prende in considerazione il caso del credito ricerca e sviluppo, ma le precisazioni riguardano ogni credito d'imposta, in special modo quelli da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

La circolare suggerisce la possibilità che gli uffici riducano la sanzione sino alla metà del minimo (quindi passerebbe dal 100% al 50%) ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 472/97, quando si ravvisano "circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione".

Una precisazione importante riguarda invece il ravvedimento operoso, che può avvenire anche se il credito è inesistente: occorrerà riversare il credito, pagare gli interessi legali e le sanzioni del 100% ridotte, e, se del caso, presentare un'integrativa.

13. Voucher multiuso e cofanetti regalo non riscattati: trattamento ai fini IVA

Con la risposta all'interpello n. 617 del 23.12.2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA delle operazioni connesse alla vendita di cofanetti regalo.

Il caso oggetto dell'interpello riguarda una società che opera come fornitore di uno dei servizi inclusi nei cofanetti. In particolare, la società che emette i cofanetti, all'atto della vendita degli stessi, incassa il denaro in nome e per conto del fornitore. Quando il cliente seleziona l'esperienza desiderata, l'emittente versa al fornitore la somma incassata, al netto della provvigione.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- i cofanetti in parola si qualificano come buoni-corrispettivo, poiché presentano le caratteristiche essenziali di tali buoni, ai sensi dell'art. 6-bis del DPR 633/72;
- gli stessi cofanetti costituiscono buoni "multiuso", poiché all'atto della loro emissione non è certo il trattamento IVA da applicare all'operazione cui il buono dà diritto;



- nell'ipotesi in cui il voucher non sia utilizzato dal beneficiario entro il periodo di validità, il fornitore non è tenuto a effettuare alcun adempimento ai fini IVA quando incassa le somme dalla società emittente, poiché nessuna prestazione è stata eseguita e nessun pagamento della stessa è stato effettuato dal cliente mediante riscatto del voucher.

La somma versata dalla società emittente al fornitore rileva ai soli fini reddituali quale sopravvenienza attiva alla scadenza del buono.

14. Circolare AdE 34/2020: criteri univoci per la transazione fiscale nelle crisi d'impresa

Con la circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2020 n. 34 sono fornite le nuove istruzioni per gli Uffici in ordine alla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario nelle procedure di composizione della crisi. L'intervento si rende necessario anche alla luce delle modifiche agli artt. 180 co. 4 e 182-bis co. 4 del RD 267/42 e delle novità di cui al DLgs. 14/2019.

L'accoglimento della proposta è incentrato sulla maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria e, a tal fine, la valutazione degli Uffici si fonda sulla relazione del professionista, che assume un ruolo determinante. Ai fini della valutazione della proposta, inoltre, assume rilievo la condotta del contribuente.

Circa i tempi di dilazione del debito tributario, l'Agenzia ritiene necessario valutare le probabilità di successo del progetto di risanamento, escludendo valutazioni aprioristiche. Analoghe considerazioni sono svolte in riferimento alla percentuale di ristoro.

È possibile superare il principio del trattamento non svantaggioso per l'Erario solo in presenza di creditori strategici (art. 182-quinquies co. 5 del RD 267/42), ma la strategicità del creditore deve giustificarsi sulla base di elementi oggettivi e concreti.

15. Nuova definizione di *default* per il settore bancario

Il 1° gennaio 2021 è il termine ultimo entro il quale banche e altri intermediari finanziari dovranno dare avvio all'applicazione dei nuovi criteri per la classificazione in default dei propri crediti e dei relativi debitori.

Il default è, in sostanza, l'accertamento di un inadempimento rilevante del debitore e comporta per le banche l'adozione di procedure e valutazioni da cui derivano aumento del capitale di vigilanza da accantonare, incremento del costo delle linee di credito e restrizioni di concessione o rinnovo.

Un primo punto di partenza per entrare nel merito della nuova disciplina è quello della soglia di rilevanza degli inadempimenti. Un'esposizione in arretrato (o sconfinata) è rilevante se è superiore a 500 euro e, allo stesso tempo, all'1% delle esposizioni verso la banca (per PMI, lavoratori autonomi e privati con



esposizioni inferiori a un milione di euro, la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro).

Il perdurare di tale inadempimento per più di 90 giorni consecutivi comporta l'automatica classificazione in default dell'esposizione e, con essa, del debitore (questa estensione non è automatica per le PMI con debiti fino a un milione). Ad esempio, sarà considerata in default nei primi giorni di aprile 2021 una PMI che abbia un finanziamento di 10.000 euro residui e di cui lasci impagata fino ad allora la rata di 150 euro scadente il 31 dicembre 2020. Anche se la PMI in parola avesse, per ipotesi, un fido per elasticità di cassa non utilizzato, la banca non potrà più considerarla adempiente in ragione di tale margine disponibile sulla diversa linea di credito, come invece possibile in base alla previgente definizione di default.

La classificazione in default è, inoltre, "contagiosa"; essa si estende, infatti, ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nonché ai coobbligati in solido e può estendersi alle società del medesimo gruppo della debitrice o connesse a questa da stretti legami economici "di filiera". Il "contagio" esiste, peraltro, anche lato creditore: gli intermediari appartenenti allo stesso gruppo bancario dell'intermediario che ha censito il default sono, infatti, chiamati a valutare se adottare la stessa classificazione.

16. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Autoliquidazione INAIL 2020/2021

Con una nota operativa pubblicata il 31 dicembre 2020, l'INAIL è intervenuto in merito alle operazioni di autoliquidazione 2020/2021, riepilogando le scadenze degli adempimenti a carico dei datori di lavoro e fornendo istruzioni riferite alle riduzioni contributive.

In sintesi, si ricorda che entro il termine del 16 febbraio 2021 dovranno essere versati sia il premio di autoliquidazione (in unica soluzione o come prima rata) sia i contributi associativi, questi ultimi in unica soluzione. Invece, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020 è fissato al 1° marzo 2021.

Con particolare riferimento ai versamenti, l'INAIL ricorda che il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,59% per il 2020). In sintesi, le date utili ai fini del versamento sono il 16 febbraio, il 17 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre 2021.

Ancora, i datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2021),



devono inviare all'INAIL entro il prossimo 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte utilizzando il servizio "Riduzione Presunto" e indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2020.



Sezione 3: Principali adempimenti

17. Mese di gennaio 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
18 Gennaio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Gennaio	IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE <i>IV trim 2020</i>	Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV° trimestre 2020.
27 Gennaio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
1° Febbraio	ESTEROMETRO <i>IV trim 2020</i>	Termine per l'invio dell'esterometro relativo al quarto trimestre del 2020 (dati fatture da e verso l'estero).
	PROVVIGIONI <i>IV trim 2020</i>	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente
	DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	Termine ultimo per la presentazione della "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente. (sono tenuti all'adempimento i soggetti autorizzati dall'Agenzia delle Entrate al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale)
	DIRETTIVA DAC 6	Termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate tra il 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2020
8 Febbraio	BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020 <i>Termine finale</i>	Dal 8 gennaio e fino al 8 febbraio 2020 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nell'anno 2020 per i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.